

===== **STATUTO DELLA** =====

===== **“FONDAZIONE AZZOAGLIO – ETS”** =====

===== **Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata** =====

===== **Art. 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile** =====

1.1. Ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n.117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita su iniziativa del Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a., la Fondazione denominata “FONDAZIONE AZZOAGLIO - ETS” (d’ora innanzi, la Fondazione). =====

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”). =====

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. =====

===== **Art. 2 – Sede** =====

2.1. La Fondazione ha sede in Ceva, in via Andrea Doria numero 17. =====

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. =====

===== **Art. 3 – Scopo** =====

3.1. La Fondazione (quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione) si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata, a: =====

- perseguire il bene comune; =====
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona; =====
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. =====

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma: =====

- di azione volontaria; =====
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; =====
- di mutualità; =====
- di produzione o scambio di beni e servizi. =====

===== **Art. 4 – Oggetto** =====

4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, costituenti lo scopo: =====

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; =====
- b) interventi e prestazioni sanitarie; =====
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse so-

ziale con finalità educativa; =====

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; =====

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; ==

g) formazione universitaria e post-universitaria; =====

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; =====

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====

j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; =====

k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====

l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; =====

m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; =====

n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; =====

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; =====

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. =====

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1 CTS. =====

Nei limiti sopra indicati l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo. =====

Essa potrà quindi: =====

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; ==

2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria locatrice comodataria o comunque posseduti; =====

3. stipulare convenzioni e contratti con terzi; =====

4. partecipare ad associazioni enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione; =====

5. promuovere ed organizzare manifestazioni mostre attività espositive e museali convegni incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione; =====

6. istituire premi e borse di studio; =====

7. svolgere attività di informazione formazione corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente ai settori di interesse della Fondazione; =====

8. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. =====

Nel perseguimento degli scopi della Fondazione la stessa potrà svolgere attività attinenti ad essi per mezzo di società o altre fondazioni di cui la Fondazione potrà possedere tutto o parte del capitale sociale; tali partecipazioni potranno essere acquisite a titolo oneroso conferite da terzi cedute quando ritenuto opportuno. =====

===== **Art. 5 – Volontari e Lavoratori dipendenti** =====

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari. =====

===== **Art. 6 – Durata** =====

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata. =====

===== **Titolo II – Patrimonio ed entrate** =====

===== **Art. 7 – Patrimonio Iniziale** =====

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 100.000,00. =====

===== **Art. 8 – Entrate** =====

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante: =====

a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione; =====

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione; =====

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione; =====

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione; =====

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; =====

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione; =====

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio. =====

===== **Art. 9 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti** =====

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. =====

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art 7, comma 2, CTS. =====

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: =====

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto

alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione; =====

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla legge. =====

===== **Art. 10 – Irrepetibilità di apporti e versamenti** =====

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione. ===

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. =====

===== **Art. 11 – Incremento del patrimonio** =====

11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa: =====

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione; ==

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione; =====

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione; =====

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione; =====

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione. =====

===== **Art. 12 – Salvaguardia del patrimonio** =====

12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione. =====

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. =====

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione. =====

===== **Art. 13 – Divieto di distribuzione** =====

13.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto. =====

===== **Art. 14 – Patrimoni destinati a uno specifico affare** =====

14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti c.c. =====

===== **Titolo III – Sistema di Governance** =====

===== **Art. 15 – Organi** =====

15.1. Sono organi della Fondazione (d’ora innanzi, gli “Organi”): =====

- a) Il Consiglio Direttivo; =====
- b) Il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”) e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Vice Presidente”); =====
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Segretario”); =====
- d) il Tesoriere, se nominato; =====
- e) l’Organo di Controllo; =====
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo); =====
- g) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo). =====
- h) il Comitato Scientifico, se nominato. =====

===== **Sezione I – Consiglio Direttivo** =====

===== **Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo** =====

16.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l’amministrazione della Fondazione. =====

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di: =====

- a) nominare, il Segretario e disporne la revoca; =====
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri; =====
- c) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto; =====
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione; =====
- e) approvare il bilancio d’esercizio e sociale entro il 30/4; =====
- f) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione; =====
- g) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo della Fondazione; =====
- h) assumere e gestire il personale dipendente; =====
- i) nominare il Tesoriere, se ritenuto opportuno e disporne la revoca; =====
- j) approvare il piano pluriennale delle attività (business plan pluriennale); =====
- k) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni; =====
- l) deliberare sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; =====
- m) deliberare sulle modifiche dello Statuto; =====
- n) deliberare in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in Società di capitali, Organismi, Fondazioni o Associazioni; =====
- o) nominare i rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati; =====
- p) approvare i Regolamenti per il funzionamento operativo della Fondazione, tra i quali il Regolamento che disciplina il funzionamento del Comitato Scientifico, ove nominato; =====
- q) approvare il Codice Etico, se previsto; =====
- r) approvare tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti. =====

16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. =

16.4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ai suoi membri, determinando i limiti della delega e il relativo compenso, nonché conferire procure

speciali al Direttore Generale, se previsto, e ad altri dirigenti. =====

===== **Art. 17 – Composizione del Consiglio Direttivo** =====

17.1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, se nominato. =====

17.2. I Consiglieri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a. che ne determina l'eventuale retribuzione annuale e gli eventuali gettoni di presenza. =====

Il Banco di Credito P.Azzoaglio S.p.a. nomina il Presidente e il Vice Presidente. =

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. =====

17.4 Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità e di indipendenza. =====

===== **Art. 18 – Compenso dell'incarico** =====

18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo conseguono oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, anche l'eventuale compenso deliberato ai sensi dell'art. 17.2, il tutto nel rispetto dell'articolo 8 del CTS. =====

===== **Art. 19 – Durata della carica** =====

19.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. =====

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione da parte del Consiglio di Amministrazione del Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.. =====

19.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione al CDA del Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a. affinché nomini un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato. =====

Il Consigliere nominato dura in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri. ===

19.4. I Consiglieri sono rieleggibili. =====

===== **Art. 20 – Convocazione del Consiglio Direttivo** =====

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo. =====

20.2. La Convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. =====

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno un giorno prima. =====

20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo. =====

===== **Art.21 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo** =====

21.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno

la metà dei suoi membri. =====

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. =====

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. =====

21.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore ad euro 100.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica. ==

21.6. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. =====

21.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dell'adunanza del Consiglio Direttivo. =====

21.8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. =====

21.9. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. =====

21.10. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; =====

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; =====

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante. =====

===== **Art. 22 – Responsabilità dei Consiglieri** =====

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS. =====

===== **Art. 23 – Comitato Esecutivo** =====

23.1. Il Comitato Esecutivo, ove costituito, è composto dal Presidente e da altri due, tre o quattro Consiglieri. =====

23.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo. =====

23.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e

per conto della Fondazione. =====

===== **Sezione II – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere** =====

===== **Art.24 Presidente e Vice Presidente** =====

24.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di: =====

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; =====
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; =====
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; =====
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; =====
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo; =====
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo nei limiti dei poteri al medesimo attribuiti. =====

24.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. =====

24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. =====

24.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. =====

===== **Art. 25 Segretario** =====

25.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione. ==

25.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. ==

25.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo. =====

===== **Art.26 Tesoriere** =====

26.1. Il Tesoriere, ove nominato: =====

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità; =====
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; =====
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo. =====

===== **Sezione III – Organo di Controllo e Revisione Legale** =====

===== **Art.27 – Composizione dell'Organo di Controllo** =====

27.1. L'organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a., ed è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. =====

27.2. In caso di nomina di un Controllore Unico può essere nominato anche un

Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori possono essere nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi. =====

27.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie: =====

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure: =====
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: =====
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. =====

27.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie: =====

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure: =====
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: =====
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. =====

27.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. =====

= Art.28 – Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo =

28.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio: =====

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; =====

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione; =====

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; =====

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali; =====

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità. =====

===== Art 29 – Durata in carica dell'Organo di Controllo =====

29.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio

consultivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. =====

29.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. =====

===== **Art 30 – Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo** =====

30.1. L'Organo di Controllo: =====

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto; =====

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione; ===

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili; =====

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; =====

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS; =====

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS; =====

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

30.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. =====

30.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori. =====

30.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. =====

30.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 5 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno un giorno prima. =====

30.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori. =====

30.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età. =====

30.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. =====

30.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. =====

30.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori. =====

30.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. =====

30.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza,

di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; =====

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; =====

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante. =====

===== **Art 31 – Compenso dell'organo di controllo** =====

31.1. Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo consegue il compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.. ==

===== **Art 32 – Esercizio della funzione di revisione legale** =====

32.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. =====

Art 33 – Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore

===== **Legale** =====

33.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art 28. CTS. =====

===== **Sezione III – Comitato Scientifico** =====

===== **Art. 34 - Nomina** =====

34.1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico che esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Comitato Scientifico, composto tra un minimo di tre e un massimo di venti membri, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione, nomina nel suo ambito il Presidente. Il Consiglio Direttivo adotta altresì un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento. Il comitato dura in carica per tre esercizi. I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del mandato della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo che li ha nominati. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista. Il Consiglio Direttivo provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo. Ai componenti del Comitato Scientifico spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate della carica, un gettone di presenza determinato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sentito l'Organo di Controllo. =====

===== **Titolo IV – Bilanci, libri e scritture** =====

===== **Art 35 – Esercizi** =====

35.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. =====

===== **Art 36 – Bilancio d'esercizio** =====

36.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo le disposizioni dell'art. 2423 ss c.c., in quanto compatibili e appro-

vato dal Consiglio Direttivo. =====

===== **Art 37 – Bilancio sociale** =====

37.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. =====

===== **Art 38 – Scritture contabili** =====

38.1. La Fondazione tiene i libri e le scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. e dalle vigenti disposizioni. =====

===== **Art 39 – Libri della Fondazione** =====

39.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene: =====

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo; =====

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo; =====

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo; =====

39.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie. =====

39.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. =====

39.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. =====

39.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro. =====

===== **Art. 40 – Codice Etico** =====

40.1. La Fondazione adotta un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento. =====

40.2. Il Codice Etico è adottato dal Consiglio Direttivo. =====

===== **Titolo V – Estinzione e scioglimento** =====

===== **Art 41 – Devoluzione del patrimonio** =====

41.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quando deciso dal Consiglio Direttivo. =====

===== **Titolo VI – Arbitrato** =====

===== **Art 42 – Clausola compromissoria** =====

42.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. =====

42.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cuneo. =====

42.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede. =====

42.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza. =====

===== **Art 43 – Clausola di chiusura** =====

43.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e le norme vigenti in materia di fondazioni. ==
F.to Erica Azzoaglio =====
F.to Stefania Mattioli (teste) =====
F.to Cristina Pellegrino (teste) =====
F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) =====